

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

**SPANTIGATI.** L'onorevole Varè non ha fatto giusta considerazione di quella che è la ragione precipua del mio emendamento, vale a dire la possibilità che interessi o passioni personali, possano per avventura in certe circostanze manifestarsi in seno al Consiglio notarile.

Ora di fronte al Consiglio notarile, nel quale possono in certe circostanze prodursi interessi personali, abbiamo la Corte d'appello, autorevole ed imparziale giudice degli interessi generali, e questa non può non essere per chicchessia giusta ragione di dare prevalenza al voto della Corte d'appello.

Ma non dimentichi l'onorevole Varè, che noi abbiamo un'altra cautela: il cambiamento fra due notai non è già subito consentito appena la Corte d'appello faccia questa proposta, ma deve essere autorizzato per decreto reale; sicchè il ministro di grazia e giustizia, a cui arriverà da una parte la proposta della Corte d'appello e dall'altra il parere dissidente del Consiglio notarile, avrà autorità di librare le ragioni che preponderino in favore dell'un partito più che dell'altro.

Quindi noi avremo doppia garanzia nel caso di dissenso della Corte d'appello col Consiglio notarile, doppia garanzia, la quale ci farà sicuri, che il parere che prevarrà, sarà il parere più conforme alla giustizia.

Io per conseguenza persisto nel mio emendamento.

**IMPERATRICE.** Per conto mio io credo che questo articolo abbia bisogno di essere completato. Occorrerebbe, secondo me, prevedere l'ipotesi, che le parti, che intendano cambiare di residenza, si trovassero in due distretti di Corti d'appello diverse. In questo caso dovranno naturalmente le due Corti d'appello emettere il loro avviso: ora, se una delle Corti acconsente e l'altra dissente, come si risolverà questa discrepanza?

Prego la Commissione e l'onorevole ministro di trovare il modo di riparare a questo inconveniente.

**VARÈ.** (*Della Giunta*) L'onorevole Spantigati mi richiamava ad osservare il motivo che, secondo lui, determina la sua proposta, vale a dire il timore che nel Consiglio notarile ci possano essere degli interessi personali, cioè che notai componenti il Consiglio notarile, vogliano escludere un notaio il quale sia molto capace ed aspiri ad entrare in quella residenza dove essi sono. Gli faccio osservare che la ingerenza del Consiglio è cosa insita nel progetto di legge.

È il Consiglio notarile che, secondo l'articolo 11, fa la proposta per la nomina; e questa iniziativa

data al Consiglio nel caso ordinario, perchè nel caso di eccezione vogliamo restringerla sino a diventare solamente un parere a cui si dia o non si dia retta, purchè concorra il parere favorevole di un'altra Corte? Credo che quando noi costituiamo questo Consiglio notarile, e che lo facciamo elettivo, dobbiamo avere fede nella istituzione che facciamo. Se decidiamo con certe guarentigie la formazione di questo Consiglio, bisogna un poco fidarci di lui, e ritenere che quelle stesse ragioni che ci potrebbero essere per negare, ci potrebbero anche essere per aderire: è un'arma a due tagli.

Per questa ragione la Commissione insiste perchè si conservi l'articolo come è.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La disposizione dell'articolo 14 contiene un principio e ad un tempo le modalità della sua applicazione.

Il principio è che nessun cambio di residenza tra notai si può dal Governo autorizzare senza che precedano i voti del Consiglio notarile e della Corte d'appello, o meglio, come osservava l'onorevole deputato Imperatrice, delle Corti di appello, quando i notai dipendano da Corti d'appello diverse.

Le modalità stanno nei caratteri che l'articolo esige in questi voti. I caratteri di concordia colla domanda, vale a dire i due voti del Consiglio notarile e della Corte d'appello debbono essere favorevoli alla domanda per autorizzare il Governo a secondarla.

E posto fuori di questione il principio non impugnato da alcuno, che i due voti del Consiglio notarile e della Corte d'appello si debbano dal Governo assumere per provvedere.

Che diremo delle modalità? Sono esse egualmente essenziali e rassicuranti come il principio?

Non lo crede l'onorevole Spantigati, ed egli ci fa avvertire che noi ci rivolgiamo a due consulenti che non offrono eguali condizioni d'imparzialità e sicurezza nei loro giudizi; in prova di ciò egli osservava che, se noi possiamo e dobbiamo confidare interamente nel giudizio imparziale della Corte di appello che non porge alcun motivo di diffidenza, possiamo avere qualche ragione di non porre illimitata fiducia nel voto del Consiglio notarile.

Queste osservazioni dell'onorevole Spantigati mi richiamavano all'esame dei precedenti e dei risultati della esperienza che ho potuto raccogliere e prima assai di avere l'onore di essere ministro e nel breve tempo dacchè ho questo onore.

Per vero, sebbene anche attualmente si sogliono consultare sempre i Consigli notarili e la Corte di appello sopra le domande di cambio di residenza fra notai, avviene spesso che nei voti dei Consigli notarili o delle Camere notarili, come si chiamano